

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Definizioni</b>	<b>2</b>
2.1	Admin	2
2.2	Comportamenti gravi e lesivi all'immagine dell'Associazione	2
2.3	Decano dei Soci	2
2.4	Canale di contatto	2
2.5	Quota associativa	2
<b>3</b>	<b>Regolamento dei lavori Assembleari</b>	<b>3</b>
3.1	Andamento generale dei lavori delle Assemblee	3
3.1.1	Modus operandi generale	3
3.1.2	Votazioni telematiche asincrone	3
3.1.3	Partecipazione a distanza alle Assemblee	3
3.2	Espulsione (o esclusione) dei Soci	4
<b>4</b>	<b>Regolamento interno Consiglio Direttivo</b>	<b>5</b>
4.1	Elezione del Consiglio Direttivo	5
4.1.1	Introduzione	5
4.1.2	Commissione Elettorale	5
4.1.3	Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea Elettiva	5
4.1.4	Durata in carica Commissione Elettorale e gestione ricorsi	5
4.2	Incompatibilità	5
4.3	Decadenza	6
<b>5</b>	<b>Dipartimenti ed Helper</b>	<b>7</b>
5.1	Descrizione generale	7
5.2	Gestione Interna	7
5.3	Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT)	7
5.4	Relazioni Istituzionali	7
5.5	Eventi e Partnership	7
5.6	Social Media Management e Marketing	8
5.7	Helper	8
<b>6</b>	<b>Regolamento interno Collegio dei Probiviri</b>	<b>9</b>
6.1	Funzionamento	9
6.1.1	Note generali	9
6.1.2	Partecipazione a distanza ai Collegi	9
6.2	Composizione	9
6.2.1	Composizione	9
6.2.2	Decadenza	9
6.2.3	Dimissioni	9
6.2.4	Revoca	9
6.2.5	Integrazione	10
6.2.6	Espulsione	10
6.2.7	Scioglimento	10
6.3	Cariche interne	10
6.3.1	Cariche interne	10
6.3.2	Elezioni interne	10
6.3.3	Elezioni interne per cessazione dalla carica	10
6.4	Incompatibilità	10
6.5	Regolamento elettorale per le elezioni generali di un nuovo Collegio dei Probiviri	10
6.5.1	Introduzione	10
6.5.2	Commissione Elettorale	11
6.5.3	Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea	11
6.5.4	Durata in carica Commissione Elettorale e gestione ricorsi	11
<b>7</b>	<b>Network</b>	<b>12</b>
7.1	Invio di materiale nel Network	12
7.2	Sanzioni	12
<b>8</b>	<b>Emanazione dei Regolamenti</b>	<b>13</b>
8.1	Introduzione	13
8.2	Richiesta di discussione	13
8.3	Raccolta dei Regolamenti interni	13
8.4	Divieto di modifica puntuale	13
8.5	Obbligo di aggiornamento generale	13
<b>9</b>	<b>Disposizioni finali e transitorie</b>	<b>14</b>

## 1 Scopo

Il presente regolamento interno è emanato per disciplinare quanto previsto dallo Statuto e ogni altro aspetto necessario al funzionamento dell'Associazione.

## 2 Definizioni

### 2.1 Admin

Persona che modera i gruppi gestiti dall'associazione. Da inquadrare come volontario ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

### 2.2 Comportamenti gravi e lesivi all'immagine dell'Associazione

I "gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo" di cui lettera c, comma 1, articolo 11 dello Statuto sono:

1. Violenza anche verbale nei confronti di altre persone;
2. Violazione del codice penale;
3. Comportamenti che non rispettino la linea di condotta della associazione nei confronti di membri o entità interne od esterne alla stessa;
4. Scarsa partecipazione ingiustificata previa valutazione del Collegio dei Probiviri.

### 2.3 Decano dei Soci

1. Il Socio più anziano per iscrizione assume il titolo di "Decano per iscrizione dei Soci". Tale qualifica sarà comunicata al Socio dal Segretario del Consiglio Direttivo entro due settimane dal sussistere dei requisiti. Al Decano sarà attribuito apposito canale di contatto diretto ai fini di cui articolo 15 dello Statuto.
2. Nel caso di parità temporale di iscrizione il Decano dei Soci è il più anziano anagraficamente fra gli aventi diritto.

### 2.4 Canale di contatto

Spetta al Capo Dipartimento Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT) definire il canale di contatto dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 dello Statuto. Ogni Socio deve avere accesso a tale canale. Come supplemento viene individuata la piattaforma Telegram.

### 2.5 Quota associativa

La quota associativa (o anche quota sociale) di cui articoli 9, 10 e 11 dello Statuto è definita nella misura di €5,00 (euro cinque/00) . La quota ha valore dal primo giorno di settembre dell'anno di esercizio corrente sino al 31 di agosto del successivo anno. I rinnovi sono possibili sino al 31 di dicembre. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa coloro che abbiano presentato recesso a norma della lettera b comma 1 dell'articolo 11 entro il 31 agosto.

### 3 Regolamento dei lavori Assembleari

#### 3.1 Andamento generale dei lavori delle Assemblee

##### 3.1.1 Modus operandi generale

1. Le Assemblee sono aperte ai soli Soci, ai volontari e ai membri del Collegio dei Proviviri. Persone terze devono essere invitate dal Consiglio Direttivo.
2. Le Assemblee discutono gli argomenti per cui sono state convocate nell'ordine in cui sono inseriti all'ordine del giorno. Per ogni punto il Presidente, o un suo delegato, procede con una relazione lasciando poi spazio ai Soci per la discussione. Esaurita la discussione, si procede alla votazione, qualora prevista. Conclusa la votazione il Presidente proclama i risultati e dichiara poi chiuso il punto all'ordine del giorno.
3. Ciascun associato che abbia diritto di voto sulla tematica, può proporre:
  - (a) La questione sospensiva: se approvata provoca il rinvio del punto all'ordine del giorno alla prossima Assemblea;
  - (b) Modifiche: modifiche all'atto in oggetto di discussione. In caso di approvazione di modifiche si procede alla votazione del testo coordinato e redatto dal Consiglio Direttivo;
  - (c) Atti di Indirizzo: direttive da seguire per il Consiglio Direttivo.
4. È sempre previsto nell'ordine del giorno dell'assemblea il punto "varie ed eventuali" con il quale ciascun Socio può proporre o esporre ciò che ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea.
5. Non è possibile lo svolgimento di votazioni nei "varie ed eventuali", se non a scopo consultivo.
6. L'esercizio della delega di cui allo Statuto permette al delegato di esprimere voti distinti, quello/i del/i delegante/i e l'altro (del delegato) come voto proprio, in merito ad un punto. Qualora tale facoltà non venga esplicitamente esercitata dal delegato in sede di votazione, i voti si intendono coincidenti con quello espresso dal delegato.
7. Ciascun Socio può richiedere che sia dedicato un punto all'ordine del giorno all'assemblea successiva se pervenuto entro i 7 giorni precenti alla data di prima convocazione.
8. Il Collegio dei Proviviri ha diritto, e se richiesto l'obbligo, di esprimere parere su ogni argomento all'ordine del giorno e di riferire all'assemblea su qualsiasi altro argomento.
9. Per quanto non previsto l'Assemblea procede nei lavori su proposta del Presidente e previa approvazione che può essere per silenzio assenso oppure, in caso di opposizione, a maggioranza semplice.

##### 3.1.2 Votazioni telematiche asincrone

1. Il Consiglio Direttivo può prevedere, riguardo a tematiche per le quali non ritiene necessaria la convocazione di un'Assemblea dei Soci, votazioni telematiche asincrone. Tali votazioni, che devono rispettare i requisiti di convocazione di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto, devono rimanere aperte per almeno quarantotto ore, ventiquattro ore nel caso la maggioranza assoluta degli aventi diritto sia già stata raggiunta. Qualora la votazione non rispetti i quorum costitutivi per la prima convocazione e deliberativi di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 12 dello Statuto, non è valida. Ciascun Socio può ricorrere al Collegio dei Proviviri, che può disporre la convocazione di un'Assemblea in presenza o in videoconferenza.
2. Ciascun Socio può fare richiesta al Consiglio Direttivo di indire una votazione telematica per le proposte di cui all'articolo precedente. Quest'ultimo risponde entro il limite temporale come da articolo 2 dello Statuto.
3. Non sono ammesse votazioni telematiche asincrone per le materie di cui all'articolo 12 comma 8 e comma 7 lettere a, c, d, e, i dello Statuto.
4. Il Collegio dei Proviviri deve essere informato contestualmente all'indizione di una votazione telematica asincrona.

##### 3.1.3 Partecipazione a distanza alle Assemblee

1. Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto, qualora l'Assemblea sia stata convocata in presenza, di fare istanza al Presidente del Consiglio Direttivo entro ventiquattr'ore dai lavori Assembleari per poter partecipare a distanza.
2. Il Presidente, compatibilmente con l'ordine del giorno, con il tipo di seduta e con i mezzi tecnici a disposizione, e in conformità a Statuto e Regolamento Interno, accetta o meno l'istanza del partecipante di cui comma precedente comunicandolo prima dell'inizio dei lavori Assembleari. Se non perviene risposta l'istanza è da considerarsi respinta.

### **3.2 Espulsione (o esclusione) dei Soci**

1. La comunicazione all'Assemblea di cui ultimo periodo della lettera c del comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto viene fatta dal Segretario entro sette giorni dall'approvazione. La comunicazione deve contenere anche una relazione sulle motivazioni.
2. Su proposta di un Socio, da trasmettere entro il limite temporale di cui all'articolo 2 dello Statuto al Consiglio Direttivo e, per conoscenza, al Collegio dei Probiviri, l'Assemblea può deliberare l'opposizione alla Delibera di esclusione. La mozione è posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Nel frattempo la procedura di espulsione è sospesa.
3. L'espulsione ha effetto solo dopo il passaggio del limite temporale oppure dopo la non approvazione di una mozione di opposizione. Il Socio è comunque sospeso dalle sue funzioni dalla Delibera del Consiglio Direttivo.

## 4 Regolamento interno Consiglio Direttivo

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sono disciplinate di seguito le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e di attribuzione delle cariche interne.

### 4.1 Elezione del Consiglio Direttivo

#### 4.1.1 Introduzione

L'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo prende il nome di Assemblea Elettiva. Il Consiglio Direttivo Uscente, o se decaduto o dimissionario il Collegio dei Probiviri, fissa il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo in conformità allo Statuto.

#### 4.1.2 Commissione Elettorale

1. Contestualmente all'emanazione della convocazione dell'Assemblea Elettiva, il Collegio dei Probiviri procede al sorteggio su base volontaria della Commissione Elettorale, che è composta da tre Soci di cui uno Presidente e uno Segretario. Se non sono presenti sufficienti volontari, si sorteggia tra tutti i Soci.
2. I membri della Commissione Elettorale non sono candidabili al Consiglio Direttivo.
3. Qualunque membro della Commissione Elettorale può richiedere di essere sostituito previa comunicazione di un motivo valido. Sono considerati validi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, motivi di salute, lavoro, studio o la volontà di candidarsi al Consiglio Direttivo. La sostituzione avviene come da punto 1 del presente comma. È possibile prevedere un elenco di sostituti che subentrano automaticamente.
4. Il segretario della Commissione Elettorale redigerà il verbale dell'Assemblea Elettiva, in vece del Segretario del Consiglio Direttivo.

#### 4.1.3 Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea Elettiva

1. La Commissione Elettorale si riunisce, anche in videoconferenza, entro tre giorni dalla nomina per l'avvio delle operazioni elettorali. In tale riunione, mediante regolamento elettorale, stabilisce:
  - (a) I termini e le modalità per l'invio delle candidature. L'avvio delle candidature avviene contestualmente alla chiusura della riunione e non può chiudersi prima di sette giorni dalla data fissata per l'Assemblea Elettiva;
  - (b) L'andamento dei lavori dell'Assemblea Elettiva;
  - (c) La gestione degli eventuali ricorsi.
2. La Commissione Elettorale deve prevedere uno spazio, durante l'Assemblea Elettiva, per la presentazione dei candidati, assegnando a ciascun candidato un tempo equo e non inferiore a cinque minuti. Successivamente deve essere previsto uno spazio per le domande ai candidati da parte dei Soci.
3. La Commissione Elettorale, successivamente alle domande, lascia spazio ad una arringa finale di massimo due minuti per candidato.
4. Se la Commissione Elettorale lo prevede, può essere concesso un periodo di riflessione di massimo due ore, e dopo tale periodo si procede alla votazione.
5. Dopo la chiusura della votazione si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo.
6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei seggi da assegnare.
7. Successivamente alla proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo si procede all'assegnazione delle cariche interne.
8. Con la proclamazione degli eletti avviene il passaggio di consegne fra il Consiglio Direttivo uscente e quello eletto.

#### 4.1.4 Durata in carica Commissione Elettorale e gestione ricorsi

1. La Commissione Elettorale rimane in carica per la gestione degli eventuali ricorsi che devono essere presentati entro quindici giorni dall'Assemblea Elettiva.
2. La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi entro i successivi trenta giorni.
3. Con l'esaurimento dei ricorsi o l'assenza dei medesimi la Commissione Elettorale si scioglie automaticamente.

### 4.2 Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e Capo di Dipartimento del Dipartimento Relazioni Istituzionali è incompatibile con il ruolo di membro della Giunta del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano o membro del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

### 4.3 Decadenza

1. Il Consiglio Direttivo, o un suo componente, possono decadere, oltre per quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, per:
  - (a) Perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
  - (b) Assunzione dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo di un'altra associazione iscritta nell'albo del Politecnico di Milano;
2. Il singolo componente deve informare il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri della sussistenza delle condizioni di decadenza. Ogni Socio può segnalare al Collegio dei Probiviri il sussistere di condizioni di decadenza del singolo componente del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri deve verificarle in apposita riunione entro trenta giorni dalla presentazione.
3. La sola candidatura agli incarichi incompatibili non costituisce condizione di decadenza. La decadenza scatta nel momento in cui viene assunta la carica.
4. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo l'Assemblea è convocata, entro un mese, dal Decano dei Soci, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo assuma incarichi politici presso altre istituzioni o partiti politici deve comunicarlo al Segretario del Consiglio Direttivo, il quale, nel primo momento utile, lo comunica ai Soci.

## 5 Dipartimenti ed Helper

### 5.1 Descrizione generale

1. Nell'intento di agevolare la gestione e amministrazione sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
  - (a) Relazioni Istituzionali;
  - (b) Gestione Interna;
  - (c) Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT);
  - (d) Eventi e Partnership;
  - (e) Social Media Management e Marketing.
2. Ciascun dipartimento è amministrato, per un anno, da un Capo di Dipartimento.
3. Ciascun Capo di Dipartimento può nominare e revocare un Vicario che lo sostituisca in ogni caso egli non possa adempiere alle sue funzioni.
4. Ciascun Capo di Dipartimento può avvalersi di collaboratori identificati come volontari ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.
5. Ciascun Socio può assumere il ruolo, al massimo, di Capo di due Dipartimenti in contemporanea, con obbligo di nomina di un Vicario in entrambi i dipartimenti. Tale numero scende a uno per coloro che ricoprono le cariche sociali.
6. In caso di vacanza della carica di Capo di Dipartimento e del Vicario, il dipartimento è retto ad interim dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato scelto tra i Soci.
7. Contestualmente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo tutti i Capi di Dipartimento sono considerati dimissionari e rimangono in carica fino all'elezione del rispettivo successore. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro tre giorni dalla sua elezione per l'elezione dei Capi di Dipartimento non eletti in sede di Assemblea Elettiva.
8. Ogni cambiamento nei ruoli è notificata ai Soci dal Segretario del Consiglio Direttivo entro tre giorni dall'avvenimento.

### 5.2 Gestione Interna

Il dipartimento Gestione Interna è responsabile della comunicazione interna all'associazione e nel Network. Svolge i seguenti compiti:

1. Coordina i Capi Admin, e con l'ausilio di questi, gli Admin nell'ordinaria gestione del Network;
2. Tiene il registro degli Admin;
3. Tiene il registro dei gruppi;
4. Si occupa dell'espansione e reclutamento di nuovi Admin, e con l'ausilio di questi, i volontari.

### 5.3 Gestione Progetti Innovativi e Supporto Tecnico (IT)

Il dipartimento si occupa del:

1. Coordinamento dei team che sviluppano progetti utili agli scopi Sociali;
2. Supporto tecnico IT (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: funzionamento bot di moderazione dei gruppi, sito web, pagine Social, ...).

### 5.4 Relazioni Istituzionali

Il dipartimento si occupa di:

1. Essere interlocutore di riferimento per Liste di Rappresentanza, Club Dipartimentali e Associazioni riconosciute dal Politecnico di Milano;
2. Essere interlocutore di riferimento tra terzi, ma interni al Politecnico di Milano, ed il Consiglio Direttivo;
3. Gestire suggerimenti da esterni per migliorare il Network.

### 5.5 Eventi e Partnership

Il dipartimento si occupa di:

1. Organizzare e gestire gli eventi del Network;
2. Organizzare e gestire banchetti dell'associazione all'interno o all'esterno del Politecnico di Milano;
3. Avviare e gestire collaborazioni con terzi.

## **5.6 Social Media Management e Marketing**

Il dipartimento si occupa di:

1. Gestire i Social Media del Network;
2. Pubblicizzare il Network;
3. Gestire il volantinaggio;
4. Rispondere a matricole nei periodi di maggior richiesta di informazioni in collaborazione con il Dipartimento Gestione Interna;
5. Gestire il reparto grafico del Network;
6. Curare l'immagine del Network.

## **5.7 Helper**

Il Direttivo può nominare uno o più helper (in italiano coadiuvatori) fra i soci che lo assistano nell'ordinaria amministrazione di PoliNetwork. Il Segretario lo comunica all'Assemblea entro sette giorni.

## 6 Regolamento interno Collegio dei Probiviri

### 6.1 Funzionamento

#### 6.1.1 Note generali

1. Il Collegio dei Probiviri è presieduto e convocato dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri si può riunire sia in presenza che in videoconferenza.
3. Il Collegio dei Probiviri si riunisce non prima di tre giorni dalla data di emanazione della convocazione.
4. Il Collegio dei Probiviri discute gli argomenti per cui è stato convocato nell'ordine in cui sono inseriti all'ordine del giorno. Per ogni punto il Presidente, o un Probiviro da lui delegato, procede con una relazione lasciando poi spazio ad una discussione. Qualora prevista si procede alla votazione. Il Presidente dichiara poi chiuso il punto all'ordine del giorno. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno si chiude la seduta.
5. Le sedute del Collegio dei Probiviri sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei componenti arrotondata all'intero più vicino. Qualora non si raggiunga tale maggioranza il Presidente riconvoca la seduta entro il settimo giorno successivo e per questa non vi è vincolo di presenti.
6. In caso di parità nel Collegio dei Probiviri prevale il voto del Presidente o di suo facente funzioni.
7. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di richiedere ogni documento necessario allo svolgimento delle proprie funzioni al Segretario del Consiglio Direttivo. Il Segretario del Consiglio Direttivo fornisce i documenti richiesti entro i successivi dieci giorni. Se il Collegio dei Probiviri è in attesa dei documenti ha facoltà di sospendere qualsiasi decisione nell'associazione fino al giorno successivo alla ricezione degli stessi, per un massimo di una volta per decisione.
8. Il veto di cui comma 5 articolo 18 dello Statuto può essere superato se e solo se sia il Consiglio Direttivo sia l'Assemblea approvino una mozione in tal senso a maggioranza assoluta. Il Collegio dei Probiviri non può opporsi ai risultati delle votazioni del Consiglio Direttivo né all'assegnazione delle cariche interne.

#### 6.1.2 Partecipazione a distanza ai Collegi

1. Ciascun Probiviro ha diritto, qualora il Collegio dei Probiviri sia stato convocato in presenza, di fare istanza al Presidente del Collegio dei Probiviri entro ventiquattro ore dai lavori del Collegio dei Probiviri per poter partecipare a distanza.
2. Il Presidente, compatibilmente con l'ordine del giorno e con il tipo di seduta, e in conformità a Statuto e Regolamento Interno, accetta o meno l'istanza del Probiviro, comunicandolo prima dell'inizio dei lavori del Collegio dei Probiviri. Se non perviene risposta l'istanza è da considerarsi respinta.

### 6.2 Composizione

#### 6.2.1 Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto:

1. Dai Probiviri di diritto, ossia coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Essi durano in carica tre anni, anche in caso di scioglimento del Collegio dei Probiviri, decorrenti dalla cessazione di eventuali incompatibilità.
2. Dai Probiviri eletti ogni tre anni. Essi sono in numero non inferiore a tre e non superiore a nove. In ogni caso i probiviri elettivi non possono essere inferiori al numero di Probiviri di diritto.

#### 6.2.2 Decadenza

Il Probiviro che non si presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte di fila, purché decorsi tre mesi tra la prima e la terza, cessa dall'incarico e ne è data comunicazione dal Presidente del Collegio dei Probiviri al Segretario del Consiglio Direttivo. Comprovati motivi di lavoro, salute o studio sono sempre accettati e vanno presentati al Segretario del Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla seduta.

#### 6.2.3 Dimissioni

1. Le dimissioni da Probiviro sono presentate al Presidente del Collegio dei Probiviri, al Presidente del Consiglio Direttivo e al Segretario del Consiglio Direttivo e hanno efficacia dal momento in cui sono presentate.
2. Non è richiesta l'accettazione di nessuno e non è necessario convocare un'Assemblea dei Soci. Le dimissioni sono notificate anche ai Soci dal Probiviro dimissionario.

#### 6.2.4 Revoca

L'Assemblea può revocare uno o più Probiviri mediante mozione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti. In tal caso il Probiviro cessa immediatamente dall'incarico e, se nella medesima mozione è indicato un sostituto, questo è immediatamente proclamato eletto.

### 6.2.5 Integrazione

L'Assemblea può integrare il Collegio dei Probiviri eleggendo membri tramite mozione, contenente il nominativo dei Probiviri da eleggere, approvata a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea dei Soci. Il Probiviro rimane in carica per il tempo rimanente del mandato dei Probiviri Elettivi.

### 6.2.6 Espulsione

Il Collegio dei Probiviri può espellere uno o più Probiviri mediante mozione approvata a maggioranza dei tre quarti dei componenti. In tal caso il Probiviro cessa immediatamente dall'incarico e l'Assemblea dei Soci è convocata entro tre giorni e si riunisce entro il limite temporale di cui articolo 2 dello Statuto per procedere all'elezione di un nuovo Probiviro seguendo le disposizioni per le elezioni generali. La singola mozione può contenere solo un nominativo.

### 6.2.7 Scioglimento

1. L'Assemblea, con mozione approvata a maggioranza dei due terzi dei Soci, può sciogliere il Collegio dei Probiviri convocando delle elezioni generali del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è altresì sciolto quando vengono presentate le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o quando scenda sotto il numero minimo di componenti. In tal caso il Segretario del Consiglio Direttivo annuncia lo scioglimento ai Soci.
3. In tali casi il Collegio dei Probiviri rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.
4. Il Collegio dei Probiviri non può opporsi al suo stesso scioglimento.

## 6.3 Cariche interne

### 6.3.1 Cariche interne

1. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Segretario del Collegio dei Probiviri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il loro mandato non è prorogabile.
2. Qualora il Presidente o il Segretario siano impossibilitati nello svolgere tutte le loro rispettive funzioni esse sono esercitate rispettivamente dal Probiviro più anziano (anche chiamato Decano del Collegio dei Probiviri) e dal Probiviro più giovane.

### 6.3.2 Elezioni interne

1. Trenta giorni prima che scada il termine il Decano del Collegio dei Probiviri convoca il Collegio dei Probiviri, che si riunisce non prima di quindici giorni dalla convocazione ma entro i successivi venticinque, per l'elezione del Presidente e del Segretario.
2. Se il Decano ha intenzione di candidarsi il ruolo spetta al secondo più anziano e così via.

### 6.3.3 Elezioni interne per cessazione dalla carica

1. Qualora il Presidente o il Segretario cessino dall'incarico prima dello scadere del termine, il Decano convoca il Collegio dei Probiviri entro tre giorni dalla vacanza della carica. Il Collegio dei Probiviri si riunisce non prima di quindici giorni dalla convocazione ma entro i successivi venticinque.
2. Se il Decano ha intenzione di candidarsi il ruolo spetta al secondo più anziano e così via.

## 6.4 Incompatibilità

1. Il ruolo di membro del Collegio dei Probiviri non è compatibile con l'incarico di membro del Consiglio Direttivo di PoliNetwork.

## 6.5 Regolamento elettorale per le elezioni generali di un nuovo Collegio dei Probiviri

### 6.5.1 Introduzione

1. Entro tre giorni dal sussistere delle condizioni per la convocazione delle elezioni generali di un nuovo Collegio dei Probiviri, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione dei Probiviri elettivi.
2. L'Assemblea, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei Soci, fissa il numero dei componenti dello stesso. In assenza di delibera il numero di Probiviri elettivi da eleggere è pari a tre, salvo che non vi sia un maggior numero di Probiviri di diritto.

### **6.5.2 Commissione Elettorale**

1. Contestualmente all'emanazione della convocazione il Consiglio Direttivo procede al sorteggio su base volontaria della Commissione Elettorale, che è composta da tre Soci di cui uno Presidente e uno Segretario. Se non sono presenti sufficienti volontari, si sorteggia tra tutti i Soci.
2. I membri della Commissione Elettorale non sono candidabili al Collegio dei Probiviri.
3. Qualunque membro della Commissione Elettorale può richiedere di essere sostituito previa comunicazione di un motivo valido. Sono considerati validi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, motivi di salute, lavoro, studio o la volontà di candidarsi al Collegio dei Probiviri. La sostituzione avviene come da punto 1 del presente comma. È possibile prevedere un elenco di sostituti che subentrano automaticamente.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale presiede l'Assemblea in vece del Presidente del Consiglio Direttivo.

### **6.5.3 Disposizioni generali per l'andamento dei lavori dell'Assemblea**

1. La Commissione Elettorale si riunisce entro tre giorni dalla nomina per l'avvio delle operazioni elettorali. In tale riunione stabilisce i termini e le modalità per l'invio delle candidature, l'andamento dei lavori dell'Assemblea e la gestione degli eventuali ricorsi. La chiusura della finestra di candidatura non può essere prima di sette giorni dalla data di riunione dell'Assemblea.
2. La Commissione Elettorale deve prevedere uno spazio, durante l'Assemblea, per la presentazione dei candidati, assegnando a ciascun candidato un tempo equo e non inferiore a cinque minuti. Successivamente deve essere previsto uno spazio per le domande ai candidati da parte dei Soci.
3. Se la Commissione Elettorale lo prevede può essere concesso un periodo di riflessione di massimo due ore e dopo tale periodo si procede alla votazione. Dopo la chiusura della votazione si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
4. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei seggi da assegnare.
5. Con la proclamazione degli eletti avviene il passaggio di consegne fra il Collegio dei Probiviri uscente e quello eletto, che è automaticamente convocato per l'elezione del suo Presidente e Segretario.

### **6.5.4 Durata in carica Commissione Elettorale e gestione ricorsi**

1. La Commissione Elettorale rimane in carica per la gestione degli eventuali ricorsi che devono essere presentati entro quindici giorni dalla data di riunione dell'Assemblea.
2. La Commissione Elettorale si esprime sui ricorsi entro i successivi trenta giorni.
3. Con l'esaurimento dei ricorsi o l'assenza dei medesimi la Commissione Elettorale si scioglie automaticamente.

## 7 Network

### 7.1 Invio di materiale nel Network

1. È sempre permesso chiedere la trasmissione dei messaggi ufficiali, attraverso i gruppi, da parte del Politecnico di Milano. I messaggi, la cui origine deve essere comprovata e verificata, devono essere prima trasmessi al Consiglio Direttivo e al Capo Dipartimento Relazioni Istituzionali. Quest'ultimo decide entro dieci giorni a riguardo. In caso contrario è da intendersi respinta.
2. Le associazioni e le liste di rappresentanza riconosciute dal Politecnico di Milano devono seguire le indicazioni stabilite da apposito Regolamento.
3. Il mancato rispetto delle procedure di cui al regolamento attuativo comporta l'espulsione dai gruppi in cui è stato commesso oppure dall'intero Network.

### 7.2 Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle regole del Network comporta le seguenti sanzioni:
  - (a) **Ammonizione** o warn;
  - (b) **Ban**: avviene automaticamente dopo ripetute ammonizioni o direttamente in caso di gravissimi comportamenti. Comporta l'esclusione da uno o più gruppi gestiti dall'associazione;
  - (c) **Retrocessione**: decadenza dai ruoli o funzioni svolte. Nel caso di membri del Consiglio Direttivo comporta la convocazione, da parte del Collegio dei Probiviri, di un'Assemblea dei Soci per discutere della revoca del componente. Nel caso di Soci comporta la decadenza dal ruolo.
2. Ulteriori disposizioni sono sancite mediante appositi Regolamenti.

## **8 Emanazione dei Regolamenti**

### **8.1 Introduzione**

Come previsto dallo Statuto il Direttivo può emanare regolamenti.

### **8.2 Richiesta di discussione**

1. I Regolamenti sono notificati ai Soci e al Collegio dei Probiviri.
2. Nel caso in cui sia presentata una richiesta di discussione del Regolamento, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea.
3. L'Assemblea vota le eventuali modifiche presentate e successivamente vota articolo per articolo e infine vota sulla proposta di coordinamento formulata del Segretario. Il regolamento così approvato sostituisce il regolamento emanato dal Consiglio Direttivo ed entra immediatamente in vigore.
4. Il voto contrario su una o più proposte non obbliga il Consiglio Direttivo a dimettersi.
5. Il Segretario del Consiglio Direttivo è delegato a effettuare modifiche per correggere eventuali errori ortografici, di battitura o grammaticali, purchè la correzione sia fatta in modo da non alterare il significato del testo. Avverso tali modifiche è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che delibera entro il limite temporale di cui allo Statuto.

### **8.3 Raccolta dei Regolamenti interni**

1. Al fine di favorire una maggiore trasparenza, è compito del Segretario redigere, aggiornandola con cadenza almeno semestrale, una Raccolta dei Regolamenti interni (RRI).
2. L'emanazione di una versione della RRI è contestualmente notificata ai Soci, al Collegio dei Probiviri e al Consiglio Direttivo.
3. Contro una versione della RRI è ammesso ricorso motivato al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla sua emanazione.
4. Prima di procedere all'emanazione di un Regolamento interno il Segretario procede ad aggiornare la RRI qualora non sia già stata aggiornata nei sei mesi precedenti.
5. Con l'emanazione di una nuova versione della RRI sono abrogate le precedenti.

### **8.4 Divieto di modifica puntuale**

Al fine di garantire una maggiore semplicità, è obbligatoria l'abrogazione dei Regolamenti precedenti e l'emanazione di nuovi, contestualmente all'emanazione di Regolamenti che modificano i precedenti. Ogni volta che ciò avviene, è inoltre obbligatorio redigere un documento che evidenzia soltanto le differenze tra i due Regolamenti. Tale documento non ha valenza ufficiale e non sussistono obblighi di conservazione, così come per le versioni precedenti di ogni regolamento.

### **8.5 Obbligo di aggiornamento generale**

1. Ogni cinque anni, partendo da cinque anni dall'emanazione dell'Atto Costitutivo, il Consiglio Direttivo, anche con l'ausilio di un tavolo di lavoro formato da Soci o da membri del Collegio dei Probiviri che si rendono disponibili, procede all'analisi della RRI con l'obiettivo di aggiornare o abrogare i vari documenti.
2. Il tavolo di lavoro o, se non previsto, il Consiglio Direttivo, relazionano all'Assemblea, che è automaticamente convocata per discutere la relazione.
3. Su votazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo è possibile anticipare o posticipare di massimo sei mesi la data di cui comma 1.

## **9 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.
2. Le elezioni dei Probiviri elettivi si tengono entro un anno dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.